Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 237

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Venerdì, 23 settembre 1966** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1965, n. **1735.**

Istituzione di un Istituto professionale di Stato per il commercio in Siracusa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per l'industria e commercio;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1965 è istituita in Siracusa una scuola avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale di Stato per il commercio.

A decorrere dalla stessa data la scuola tecnica commerciale statale « Principe di Napoli » di Siracusa è soppressa, salvo il funzionamento, ad esaurimento, dei corsi già iniziati.

Art. 2.

Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori del commercio.

Esso è costituito da una scuola professionale per attività e impieghi commerciali, con sezioni per:

applicato ai servizi amministrativi (biennale);
addetto alla contabilità d'azienda (triennale);
addetto alla segreteria d'azienda (triennale).

Art. 3.

Presso l'Istituto potranno essere istituiti:

a) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati;

b) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;

c) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini;

d) corsi preparatori.

Art. 4.

Le sezioni sono di durata variabile da 2 a 3 anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione sottoposta all'approvazione del Ministero della pubblica

istruzione, previo parere del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'Istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'Istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal Consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'Istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezione, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside, d'accordo col Consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnamenti e degli allievi.

Art. 7.

L'Istituto può avere scuole coordinate anche in altri Comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8.

L'Istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9.

Nelle sezioni dell'Istituto professionale indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale e educazione civica; matematica; materie di cultura professionale (geografia economica e merceologia, nozioni elementari di diritto e di economia); materie di tecnica professionale; lingue estere; dattilografia; stenografia; religione; educazione fisica.

Art. 10.

Alle scuole professionali dell'Istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati della scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal competente Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica.

Art. 11.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine dei corsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente art. 3 gli alunni conseguono un attestato.

Art. 12.

Le Commissioni di esami sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche della scuola stessa, da insegnanti di materie culturali, da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La Commissione è presieduta dal preside dell'Istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.

Art. 13.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli Istituti tecnici commerciali.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonchè un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione può disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.

Art. 14.

L'Istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'Istituto è affidato ad un Consiglio di amministrazione costituito come appresso:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante dell'Amministrazione provinciale;

un rappresentante del Comune;

un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

il preside dell'Istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del Consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina, altresì, tra i consiglieri, il presidente.

Possono essere chiamati a far parte del Consiglio quelle persone e quegli Enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'Istituto.

Art. 15.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'Istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'Istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il Consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il Consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 17.

A capo dell'Istituto è un preside il quale è, in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'Istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal Consiglio di amministrazione, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'Istituto funziona un Consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai direttori di scuole e da uno o più insegnanti.

Il Consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'Istituto, cura l'organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 18.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo, muniti di laurea, degli Istituti professionali per il commercio, alberghieri e femminili, nonchè tra gli insegnanti di materie non tecniche degli Istituti professionali per l'agricoltura, l'industria e l'artigianato, le attività marinare, e tra il personale direttivo delle scuole secondarie di 1° grado che abbia titolo a partecipare ai concorsi a preside negli Istituti tecnici commerciali e femminili, a norma delle disposizioni del decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947 e successive modificazioni.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 19.

Il personale direttivo e insegnante di ruolo negli Istituti e scuole di istruzione secondaria che, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale,* trovasi in servizio nell'Istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nei corrispondenti ruoli dell'organico dell'Istituto professionale su proposta del Consiglio di amministrazione, previo parere di una Commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad un apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto-legge 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica le qualifiche del personale di ruolo e incaricato.

Art. 20.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli Istituti tecnici statali.

Per la nomina del personale insegnante non di ruolo il Consiglio di amministrazione provvede ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 354.

In relazione alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico il Consiglio di amministrazione può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Quando funzionino scuole coordinate a norma dello art. 7 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla presidenza, sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle coordinate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 21.

Il Consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante e amministrativo, assegni speciali non computabili agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'art. 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 22.

Alle spese di mantenimento dell'Istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 62.000.000;

2) con gli eventuali contributi degli Enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i contributi degli alunni.

Art. 23.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli Enti locali, all'Istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lett. *f)* del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli Istituti d'istruzione tecnica.

L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sul cap. 2005 dello stato di previsione

della spesa del Ministero stesso per l'esercizio finanziario 1965 e sui capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1965

SARAGAT

GUI — TAVIANI — COLOMBO — LAMI STARNUTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 settembre 1966
Atti del Governo, registro n. 205, foglio n. 81. — DI PRETORO

Tabella organica dell'Istituto professionale di Stato per il commercio « Principe di Napoli » in Siracusa

N. 1 Sezione per applicato ai servizi amministrativi (biennale);
N. 1 Sezione per addetto alla segreteria d'azienda (triennale);
N. 1 Sezione per addetto alla contabilità d'azienda (triennale).
per complessive classi n. 8

Qualifica	Numero dei posti
Personale di ruolo	
1. Preside senza insegnamento (I categoria)	1
2. Cattedre di insegnamento (ruolo *A*)	4
3. Segretario economo	1
4. Applicati	2
5. Magazzinieri	—
6. Aiutanti tecnici	—
7. Bidelli	3
Personale incaricato	
8. Incarichi d'insegnamento per complessive ore settimanali	188

N.B. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1965, n. **1736**.

Istituzione di un Istituto professionale di Stato per l'industria e per l'artigianato in Domodossola (Novara).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per l'industria e commercio;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1965 è istituita in Domodossola (Novara) una scuola avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale di Stato per l'industria e per l'artigianato.

A decorrere dalla stessa data la scuola tecnica industriale statale « Galletti » di Domodossola è soppressa, salvo il funzionamento, ad esaurimento, dei corsi già iniziati.

Art. 2.

Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e dell'artigianato.

Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni;

1) scuola professionale per l'industria meccanica, con sezione per: aggiustatore meccanico (triennale);

2) scuola professionale per l'industria elettrica, con sezione per: elettricista b. t. (triennale);

3) scuola professionale per l'industria chimica, con sezione per: analista chimico (triennale).

Art. 3.

Presso l'Istituto potranno essere istituiti:

a) scuole di patente per qualificati e specializzati che aspirano a diventare tecnici patentati o maestri artigiani;

b) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati;

c) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;

d) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini;

e) corsi preparatori.

Art. 4.

Le sezioni sono di durata variabile da 2 a 3 anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione sottoposta all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'Istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'Istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal Consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'Istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezione, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside, d'accordo col Consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnamenti e degli allievi.

Art. 7.

L'Istituto può avere scuole coordinate anche in altri Comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8.

L'Istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9.

Nelle sezioni dell'Istituto professionale indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale ed educazione civica; matematica; fisica; chimica; economia aziendale; tecnica professionale; religione; educazione fisica.

Art. 10.

Alle scuole professionali dell'Istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati della scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione alle scuole e ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), e *d*) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal competente Consorzio provinciale per la istruzione tecnica.

Art. 11.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine delle scuole di cui alla letera *a*) dell'art. 3, gli alunni sostengono i relativi esami finali per il conseguimento della patente di maestro artigiano o tecnico patentato.

Al termine dei corsi di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) del precedente art. 3, gli alunni conseguono un attestato.

Art. 12.

Le Commissioni di esami sono costituite dal direttore della scuola. da insegnanti di materie tecniche, da insegnanti di materie culturali, da insegnanti tecnici pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La Commissione è presieduta dal preside dell'Istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.

Art. 13.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli Istituti tecnici industriali.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonchè un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione può disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.

Art. 14.

L'Istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'Istituto è affidato ad un Consiglio di amministrazione costituito come appresso:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante dell'Amministrazione provinciale;

un rappresentante del Comune;

un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

il preside dell'Istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del Consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina, altresì, tra i consiglieri, il presidente.

Possono essere chiamati a far parte del Consiglio quelle persone e quegli Enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'Istituto.

Art. 15.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'Istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'Istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il Consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il Consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 17.

A capo dell'Istituto è un preside il quale è, in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'Istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal Consiglio di amministrazione, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'Istituto funziona un Consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai direttori di scuole e da uno o più insegnanti tecnici pratici.

Il Consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'Istituto, cura l'organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 18.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo di materie tecniche degli Istituti professionali per l'industria e l'artigianato e degli Istituti tecnici industriali, nonchè tra il personale che abbia titolo a partecipare ai concorsi a preside negli Istituti tecnici industriali a norma delle disposizioni di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947 e successive modificazioni.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico pratico sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 19.

Il personale direttivo, insegnante e tecnico di ruolo negli Istituti e scuole di istruzione secondaria che, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, trovasi in servizio nell'Istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nei corrispondenti ruoli dell'organico dell'Istituto professionale su proposta del Consiglio di amministrazione, previo parere di una Commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad un apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto-legge 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica le qualifiche e i posti del personale di ruolo e incaricato.

Art. 20.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli Istituti tecnici statali.

Per la nomina del personale insegnante non di ruolo il Consiglio di amministrazione provvede ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 354.

In relazione sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico e sia al funzionamento delle officine e dei laboratori, il Consiglio di amministrazione può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Quando funzionino scuole coordinate a norma dello art. 7 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla presidenza, sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle coordinate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 21.

Il Consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante, tecnico ed amministrativo, assegni speciali non computabili agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'art. 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 22.

Alle spese di mantenimento dell'Istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 82.600.000;

2) con gli eventuali contributi degli Enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i proventi dei laboratori e delle officine;

5) con i contributi degli alunni.

Art. 23.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli Enti locali, all'Istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lett. *f*) del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli Istituti d'istruzione tecnica.

L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sul cap. 2007 dello stato di previsione della spesa del Ministero stesso per l'esercizio finanziario 1965 e sui capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1965

SARAGAT

GUI — TAVIANI — COLOMBO — LAMI STARNUTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *settembre* 1966
Atti del Governo, registro n. 205, *foglio n.* 82. — DI PRETORO

Tabella organica dell'Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato « Galletti » di Domodossola (Novara).

N. 1 Sezione per aggiustatore meccanico (triennale);
N. 1 Sezione per elettricista b. t. (triennale);
N. 1 Sezione per analista chimico (triennale).
per complessive classi n. 9

Qualifica	Numero dei posti
Personale di ruolo	
1. Preside senza insegnamento (I categoria)	1
2. Cattedre di insegnamento (ruolo *A*)	4
3. Insegnanti tecnici pratici (1)	5
4. Segretario economo	1
5. Applicati	2
6. Magazzinieri	1
7. Aiutanti tecnici	1
8. Bidelli	4
Personale incaricato	
9. Incarichi d'insegnamento per complessive ore 110 settimanali	
10. Insegnanti tecnici pratici (1)	4

(1) Il trattamento economico e di carriera è quello previsto per gli insegnanti tecnici pratici degli Istituti tecnici.

N.B. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 giugno 1966, n. **731.**

Approvazione dello statuto della Chiesa evangelica metodista d'Italia, in Roma.

N. 731. Decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene approvato lo statuto della Chiesa evangelica metodista d'Italia, con sede in Roma, via Firenze n. 38.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *settembre* 1966
Atti del Governo, registro n. 205, *foglio n.* 110. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1966, n. **732.**

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione della Parrocchia di Santa Giustina V. e M. con la Parrocchia della Annunciazione della Beata Maria Vergine, nel comune di Bleggio Superiore (Trento).

N. 732. Decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trento in data 5 marzo 1966, relativo all'unione temporanea « æque principalis » della Parrocchia di Santa Giustina V. e M., in frazione Balbido del comune di Bleggio Superiore (Trento), con la Parrocchia dell'Annunciazione della Beata Maria Vergine, in frazione Rango dello stesso Comune.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *settembre* 1966
Atti del Governo, registro n. 205, *foglio n.* 43. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1966, n. **733.**

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa di Procura Generale, con sede in Roma, della Congregazione delle Suore Missionarie dell'Apostolato Cattolico - Pallottine.

N. 733. Decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa di Procura Generale, con sede in Roma, della Congregazione delle Suore Missionarie dell'Apostolato Cattolico - Pallottine.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *settembre* 1966
Atti del Governo, registro n. 205, *foglio n.* 62. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 agosto 1966, n. **734.**

Fusione della Fondazione « Gli Amici dei bimbi » e dell'« Asilo Infantile », con sede in San Giovanni in Persiceto (Bologna), in un unico ente denominato « Asilo Infantile e Fondazione Amici dei bimbi ».

N. 734. Decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la Fondazione « Gli Amici dei bimbi », e l'« Asilo infantile », con sede in San Giovanni in Persiceto (Bologna), vengono fusi in un unico ente denominato « Asilo infantile e Fondazione amici dei bimbi » e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *settembre* 1966
Atti del Governo, registro n. 205, *foglio n.* 68. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1966, n. **735.**

Autorizzazione all'Automobile Club di Udine ad acquistare un immobile.

N. 735. Decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, l'Automobile Club di Udine viene autorizzato ad acquistare in proprietà dai signori Michele Bancheri e Vincenzo Giuliano, per il prezzo di L. 5.040.000, il vano con servizi — indicato con la sigla N/2 — posto al piano terreno ed esteso metri quadrati 56,45, facente parte dell'erigendo fabbricato condominiale denominato « Esperia », sito in Latisana alla via Zorutti, nel catasto censito al foglio 8, p. 347/*a* e 348/*a*, per trasferirvi gli uffici della sede della propria delegazione.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *settembre* 1966
Atti del Governo, registro n. 205, *foglio n.* 111. — DI PRETORO

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1966.

Costituzione, presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Campobasso, della Commissione regionale incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi stabilito dalle Commissioni provinciali previste dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, recante norme per la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 7 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 2 viene demandata al Ministero dei lavori pubblici la nomina, presso ciascun Provveditorato alle opere pubbliche, di una Commissione incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi stabilito dalle Commissioni provinciali previste dall'art. 6, secondo comma, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 2;

Considerato che in attuazione di quanto disposto dall'art. 1 della legge 13 luglio 1965, n. 883, è stato recentemente istituito nell'ambito della Regione del Molise il Provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Molise, con sede in Campobasso;

Viste le designazioni fatte dai Ministeri di grazia e giustizia e delle finanze e dai Consigli provinciali dell'Ordine degli ingegneri;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 8, secondo comma, del succitato decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, ai componenti delle Commissioni di cui trattasi spetta il gettone di presenza previsto dalla legge 11 gennaio 1956, n. 5;

A' termini della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Campobasso è costituita la Commissione di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, così composta:

Presidente:

Coppola dott. Francesco, presidente del Tribunale di Campobasso.

Membri:

Nicolai dott. ing. Gaetano, ispettore generale del Genio civile in servizio al Provveditorato alle opere pubbliche di Campobasso;

Valerio dott. ing. Elio, ispettore generale dell'Ufficio tecnico erariale di Campobasso;

Pastore dott. ing. Angelo, ingegnere capo della sezione autonoma del Genio civile di Isernia;

Caprice dott. ing. Napoleone, residente in Campobasso, via Gazzani n. 20.

Art. 2.

Per ogni giornata di partecipazione alle sedute è attribuito ai componenti della predetta Commissione un gettone di presenza nella misura prevista dalla legge 11 gennaio 1956, n. 5.

Art. 3.

La relativa spesa di cui all'articolo precedente graverà sul capitolo 1202 dell'anno finanziario corrente e sui corrispondenti capitoli degli anni finanziari futuri.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 giugno 1966

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1966
Registro n. 15 *Lavori pubblici, foglio n.* 178

(7306)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1966.

Approvazione delle tabelle relative alle tasse di iscrizione e di voltura ed ai contributi dovuti, per le prestazioni di carattere obbligatorio e facoltativo all'Associazione nazionale per il controllo della combustione per l'anno 1966.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, che costituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1132;

Visto lo statuto dell'Associazione predetta, approvato con regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2339;

Visto il regolamento per l'esecuzione del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824 e modificato con regi decreti 27 marzo 1930, n. 441 e 4 giugno 1942, n. 1312;

Visto il decreto luogotenenziale 10 agosto 1945, numero 474, concernente la ripartizione delle attribuzioni e del personale fra il Ministero dell'industria e del commercio ed il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Viste le deliberazioni del Consiglio di amministrazione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione in data 29 ottobre 1965 e 26 marzo 1966, relative alla determinazione delle tasse d'iscrizione e di voltura e dei contributi dovuti, per le prestazioni di carattere obbligatorio e facoltativo, all'Associazione stessa per l'anno 1966;

Sentito il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Sono approvate le tabelle *A*, *B*, *C*, *D*, *E*, *F*, *G*, *H* e *I* allegate al presente decreto, relative alle tasse di iscrizione e di voltura ed ai contributi dovuti, per le prestazioni di carattere obbligatorio e facoltativo, alla Associazione nazionale per il controllo della combustione per l'anno 1966.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 luglio 1966

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BOSCO

Il Ministro per l'industria e per il commercio
ANDREOTTI

Tabelle relative alle tasse di iscrizione e di voltura ed ai contributi dovuti, per le prestazioni di carattere obbligatorio e facoltativo, all'Associazione nazionale per il controllo della combustione per l'anno 1966.

TABELLA *A*

Tassa di iscrizione - Tassa di voltura (1)

TARIFFA I

Tassa di iscrizione

E' dovuta dal consortista in quanto tale e per ogni apparecchio od impianto denunciato ed è costituita da una quota fissa e da una quota variabile.

1. Quota fissa . L. 1.380

La quota fissa è dovuta una sola volta, all'atto della iscrizione del consortista all'Associazione, anche se egli sia contemporaneamente utente di più apparecchi od impianti.

2. Quota variabile.

E' dovuta per ogni apparecchio od impianto denunciato.

2.1. Generatori (fissi, semifissi, locomobili) e macchine da caffè:

2.1.1. con produzione di vapore fino a 100 t/h:

fino a 100 m² di sup. risc. e macchine da caffè	L.	1.380
oltre 100 fino a 1.000 m² . .	»	3.500
oltre 1.000 m²	»	8.280

2.1.2. con produzione di vapore superiore a 100 t/h:

oltre 100 fino a 150 t/h . .	»	40.950
oltre 150 t/h	»	73.600

2.2. Recipienti a pressione (esclusi bombole e bidoni) e generatori di acetilene:

fino a 5.000 litri di capacità	»	700
oltre 5.000 fino a 10.000 litri . . .	»	2.070
oltre 10.000 litri . . .	»	8.280

2.3. Forni, gassogeni, motrici e termosifoni . .	»	1.660

(1) Art. 4, lettera *a*) del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331; art. 107 comma 1°, 2°, 3° e art. 108, comma 1° del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824.

TARIFFA II

Tassa di voltura

E' dovuta dal cessionario di ogni apparecchio od impianto.

Si applica, per ogni apparecchio od impianto volturato, la relativa quota stabilita dalla precedente tariffa I, punto 2, ridotta del 25 %.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BOSCO

Visto, *il Ministro per l'industria e il commercio*
ANDREOTTI

TABELLA *B*

Quote annue per il servizio di prevenzione contro gli infortuni (1)

Per ognuno degli apparecchi indicati nella presente tabella, il consortista deve all'Associazione la quota annua appresso stabilita.

TARIFFA I

Quote annue per verifiche e prove periodiche regolamentari (2)

1. Generatori.

1.1. Generatori (fissi, semifissi, locomobili industriali) e macchine da caffè:

1.1.1. fino a 300 m² di superficie riscaldata (3):

fino a 1 m² e macchine da caffè . .	L.	3.320
oltre 1 fino a 5 m²	»	6.260
oltre 5 fino a 25 m²	»	8.280
oltre 25 fino a 100 m² .	»	13.800
oltre 100 fino a 300 m² .	»	17.950

1.1.2. oltre 300 m² di superficie riscaldata e con produzione di vapore a carico normale fino a 40 kg. per m² di superficie riscaldata e per ora (4):

oltre 300 fino a 400 m² . .	»	24.850
oltre 400 fino a 500 m² .	»	30.360
oltre 500 fino a 600 m² .	»	34.500
oltre 600 m², per ogni 100 m² in più o frazione, in aggiunta alla tariffa della classe precedente (L. 34.500) .	»	6.900

1.1.3. oltre 300 m² di superficie riscaldata e con produzione di vapore a carico normale superiore a 40 kg. per m² di superficie riscaldata e per ora:

con potenzialità oltre 12 fino a 16 t/h . .	»	28.980
con potenzialità oltre 16 fino a 20 t/h . .	»	31.750
con potenzialità oltre 20 fino a 40 t/h, per ogni 4 t/h in più o frazione, in aggiunta alla tariffa della classe precedente (lire 31.750)	L.	6.900
con potenzialità di oltre 40 t/h, per ogni 20 t/h in più o frazione, in aggiunta a lire 66.250	»	9.660

1.2. Locomobili agricole (5)	»	4.420

1.3. Generatori a riscaldamento elettrico:

fino a 200 litri	»	3.500
oltre 200 fino a 3.000 litri	»	4.790
oltre 3.000 litri	»	8.280

2. Recipienti.

2.1. di vapore:

2.1.1. funzionanti come apparecchi singoli ad un sol corpo od a più corpi che costituiscono un unico elaboratore (6):

fino a 300 litri di capacità (7)	L.	2.490
oltre 300 fino a 1.000 litri	»	4.150
oltre 1.000 fino a 5.000 litri	»	7.090
oltre 5.000 fino a 25.000 litri	»	11.050
oltre 25.000 litri, per ogni 10.000 litri in più o frazione, fino ad un massimo computabile di 85.000 litri ed in aggiunta alla tariffa della classe precedente (L. 11.050) . . .	»	4.150

2.1.2. a più cilindri montati sulla incastellatura della stessa macchina:

2.1.2.1. per i cilindri aventi diametro esterno fino a m. 2,50:

fino a 2 corpi	»	4.790
per ogni corpo in più	»	700

2.1.2.2. per i cilindri aventi diametro esterno superiore a m. 2,50:

per ogni cilindro	»	5.520

2.2. per gas (8), esclusi i recipienti di cui ai successivi punti 2.3; 2.4; 2.5:

fino a 300 litri di capacità totale	»	1.660
oltre 300 fino a 1.000 litri	»	2.900
oltre 1.000 fino a 5.000 litri	»	4.600
oltre 5.000 fino a 10.000 litri	»	7.000
oltre 10.000 fino a 25.000 litri	»	10.580
oltre 25.000 fino a 50.000 litri	»	12.880
oltre 50.000 litri, per ogni 10.000 litri in più o frazione, fino ad un massimo computabile di 3.000 m³ ed in aggiunta alla tariffa della classe precedente (L. 12.880)	»	2.070

2.3. destinati alla maturazione della birra e funzionanti a pressione non superiore a 1 kg/cm²:

fino a 5.000 litri	»	3.180
oltre 5.000 litri	»	8.010

2.4. recipienti multipli costituiti da una serie di oltre 10 bombole di capacità inferiore a 300 litri ciascuna, per ciascuna bombola:

per le prime 10	»	1.520
dalla 11ª in poi	»	830

2.5. facenti parte di impianti frigoriferi:

fino a 300 litri di capacità	»	920
oltre 300 fino a 1.000 litri	»	1.570
oltre 1.000 litri	»	2.630

Nel caso che la verifica — preannunciata — non possa essere eseguita o portata a termine per fatto dell'utente, si applica per ogni sopralluogo in più, oltre il primo, la tariffa II della tabella *C*.

(1) Art. 4, lettera *b*) del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331; art. 107, comma 4° e art. 108, comma 2°, 3° e 4° del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824.

(2) Articoli 55 a 59, 61 ultimo comma, 62 a 66 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824.

(3) Per superficie riscaldata si intende quella definita dall'art. 15 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824. Nel computo della superficie riscaldata non si tiene conto della superficie dell'eventuale surriscaldatore nè di quella dell'eventuale economizzatore facente parte integrante della caldaia; va invece considerata, aggiungendola a quella del generatore, la superficie dell'eventuale economizzatore vaporizzante.

Quando si tratti di caldaie valutate per la loro potenzialità anzichè per la superficie riscaldata, quest'ultima, agli effetti della tariffa, si ottiene dividendo per 40 la cifra che rappresenta la potenzialità normale oraria di vapore, espressa in chilogrammi.

(4) La produzione di vapore per m² di superficie riscaldata e per ora si ottiene dividendo la potenzialità (a carico normale) in kg. del generatore, per la superficie in m² del generatore stesso.

(5) Per locomobili agricole, agli effetti della presente tariffa si intendono le sole locomobili utilizzate in aziende agricole.

(6) Sono assimilati ai recipienti di vapore: i desurriscaldatori, gli scaricatori e separatori di condense, i disoliatori, i barilotti ricevitori e distributori di vapore, gli alimentatori automatici, che siano soggetti a controllo in forza del regio decreto 4 giugno 1942, n. 1312, nonchè i preriscaldatori di nafta o gli economizzatori nettamente distinti dai generatori cui servono od a servizio di più caldaie.

(7) Per capacità di un recipiente si intende la sua capienza, se chiuso, o quella che può occupare la materia da elaborare sommata con quella del fluido che la riscalda, se aperto.

(8) Sono assimilati a questa categoria: i recipienti per la produzione di acque gassate; gli apparecchi per acetilene di cui al decreto ministeriale 2 ottobre 1935, i barilotti ricevitori o distributori di gas, i recipienti intermediari di motrici o compressori, gli estintori di incendi che sono soggetti a controllo in forza del regio decreto 4 giugno 1942, n. 1312.

TARIFFA II

Quote annue per apparecchi inattivi (1)

Sono considerati apparecchi inattivi quelli denunciati come tali per un periodo superiore ad un anno:

per ogni apparecchio . . . L. 420

Qualora l'apparecchio sia riattivato, il consortista deve corrispondere — oltre alla quota di inattività — il contributo stabilito dalla successiva tabella *C*, tariffa II (Verifiche e prove di primo o di nuovo impianto).

---

(1) Art. 46, lettera *h*) e art. 50 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BOSCO

Visto, *il Ministro per l'industria e il commercio*
ANDREOTTI

TABELLA *C*

Proventi per il servizio di prevenzione contro gli infortuni (1)

TARIFFA I

Verifiche e prove presso i costruttori ed i riparatori (2)

Per le verifiche ad apparecchio, o a membratura di apparecchio, il costruttore o riparatore deve all'Associazione i contributi appresso stabiliti che valgono per entrambe le verifiche e prove regolamentari (visita interna e prova idraulica).

1. Generatori.

1.1. Generatori (fissi, semifissi, locomobili) e macchine da caffè (3):

1.1.1. con produzione di vapore a carico normale fino a 100 t/h:

fino a 1 m² di superficie riscaldata e macchine da caffè	L.	4.600
oltre 1 fino a 5 m²	»	9.660
oltre 5 fino a 25 m²	»	14.360
oltre 25 fino a 100 m²	»	20.700
oltre 100 fino a 200 m²	»	24.850
oltre 200 fino a 400 m²	»	34.500
oltre 400 fino a 600 m²	»	47.850
oltre 600 m², per ogni 200 m² in più o frazione, in aggiunta alla tariffa della classe precedente (L. 47.850)	»	27.150

1.1.2. con produzione di vapore a carico normale superiore a 100 t/h:

oltre 100 fino a 150 t/h	»	230.000
oltre 150 t/h, per ogni 50 t/h in più o frazione, in aggiunta alla tariffa della classe precedente (L. 230.000)	»	34.500

1.2. Generatori a riscaldamento elettrico:

fino a 200 litri	L.	4.790
oltre 200 fino a 3.000 litri	»	6.900
oltre 3.000 litri	»	12.520

2. Recipienti.

2.1. di vapore (4):

fino a 300 litri di capacità (5)	L.	4.000
oltre 300 fino a 1.000 litri	»	6.350
oltre 1.000 fino a 5.000 litri	»	9.200
oltre 5.000 fino a 25.000 litri	»	19.320
oltre 25.000 litri, per ogni 10.000 litri in più o frazione, fino ad un massimo computabile di 85.000 litri ed in aggiunta alla tariffa della classe precedente (L. 19.320)	»	8.280

2.2. per gas (6):

fino a 300 litri di capacità totale	»	2.350
oltre 300 fino a 1.000 litri	»	4.790
oltre 1.000 fino a 5.000 litri	»	7.360
oltre 5.000 fino a 10.000 litri	»	11.500
oltre 10.000 fino a 25.000 litri	»	16.560
oltre 25.000 fino a 50.000 litri	»	19.320
oltre 50.000 litri, per ogni 10.000 litri in più o frazione, fino ad un massimo computabile di 5.000 m³ ed in aggiunta alla tariffa della classe precedente (L. 19.320)	»	3.680

I contributi di cui ai punti 1 e 2 sono dovuti anche per quegli apparecchi che, essendo montati sul luogo di impianto, subiscono ivi le verifiche o prove di costruzione.

3. Membrature di apparecchi a pressione: collettori, corpi cilindrici e altre membrature.

Per i collettori, i corpi cilindrici ed altre membrature verificati separatamente si applicano, in base alla capacità della parte stessa, i contributi indicati al precedente punto 2.

Per le verifiche e prove di costruzione eseguite ad apparecchi a pressione destinati a far parte di circuiti attivi di impianti nucleari (contenitori del reattore, scambiatori di calore generatori di vapore, etc.) o di contenitori esterni di impianti nucleari, nonchè per quelle eseguite, a richiesta, presso costruttori esteri, si applicano i contributi stabiliti dalla tariffa V della presente tabella.

Ai contributi di cui alla presente tariffa I si applicano le sottoelencate riduzioni:

nei casi previsti dal regolamento, nei quali sia eseguita la sola visita interna, il contributo dovuto è ridotto del 25%;

per ogni verifica o prova in più, oltre la visita interna e la prova idraulica, si applicano i contributi di cui alla presente tariffa, ridotti del 25%.

Per apparecchi del medesimo tipo che vengano presentati insieme dal costruttore o dal riparatore e siano verificati nella stessa giornata, i contributi sono ridotti come di seguito indicato:

dal 4° al 30° apparecchio, riduzione del 50%;
dal 31° apparecchio in poi, riduzione del 75%.

Le riduzioni sopra previste saranno applicate distribuendo gli apparecchi del medesimo tipo in ordine decrescente di superficie o di capacità.

Per ogni sopralluogo nel corso del quale la verifica — richiesta o preannunciata — non possa essere eseguita o portata a termine per fatto dell'utente, si applica la presente tariffa.

---

(1) Art. 4, lettera *b*) del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331; art. 24, lettera *a*), ultima parte e art. 27 dello statuto dell'A.N.C.C., approvato con regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2339.

(2) Articoli 45, 52 e 54 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824.

(3) Per superficie riscaldata si intende quella definita all'articolo 15 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824. Nel computo della superficie riscaldata non si tiene conto della superficie dell'eventuale surriscaldatore nè di quella dell'eventuale economizzatore facente parte integrante della caldaia; va invece considerata, aggiungendola a quella del generatore, la superficie dell'eventuale economizzatore vaporizzante.

Quando si tratti di caldaie valutate per la loro potenzialità anzichè per la superficie riscaldata, quest'ultima, agli effetti della tariffa, si ottiene dividendo per 40 la cifra che rappresenta la potenzialità normale oraria di vapore, espressa in chilogrammi.

(4) Sono assimilati ai recipienti di vapore: i desurriscaldatori, gli scaricatori e separatori di condensa, i disoliatori, i barilotti ricevitori e distributori di vapore, gli alimentatori automatici che siano soggetti a controllo in forza del regio decreto 4 giugno 1942, n. 1312, nonchè i preriscaldatori di nafta e gli economizzatori nettamente distinti dai generatori cui servono od a servizio di più caldaie.

(5) Per capacità di un recipiente si intende la sua capienza, se chiuso e quella che può occupare la materia da elaborare sommata con quella del fluido che la riscalda, se aperto.

(6) Sono assimilati a questa categoria: i recipienti facenti parte di impianti frigoriferi; i recipienti per la produzione di acque gassate; gli apparecchi per acetilene di cui al decreto ministeriale 2 ottobre 1935; i barilotti ricevitori o distributori di gas, i recipienti intermediari di motrici o compressori, gli estintori di incendio che sono soggetti a controllo in forza del regio decreto 4 giugno 1942, n. 1312.

TARIFFA II

Verifiche e prove di primo o di nuovo impianto, verifiche e prove di cessione, verifiche e prove straordinarie regolamentari (1), (2).

1. Generatori.

1.1. Generatori (fissi, semifissi, locomobili industriali) e macchine da caffè:

1.1.1. fino a 300 m² di superficie riscaldata (3):

fino a 1 m² e macchine da caffè	L.	4.150
oltre 1 fino a 5 m²	»	8.280
oltre 5 fino a 25 m²	»	11.050
oltre 25 fino a 100 m²	»	15.830
oltre 100 fino a 300 m²	»	23.000

1.1.2. oltre 300 m² di superficie riscaldata e con produzione di vapore a carico normale fino a 40 kg. per m² di superficie riscaldata e per ora (4):

oltre 300 fino a 400 m²	»	30.360
oltre 400 fino a 500 m²	»	36.800
oltre 500 fino a 600 m²	»	42.780
oltre 600 m², per ogni 100 m² in più o frazione, in aggiunta alla tariffa della classe precedente (L. 42.780)	»	8.930

1.1.3. oltre 300 m² di superficie riscaldata e con produzione di vapore a carico normale superiore a 40 kg. per m² di superficie riscaldata e per ora:

con potenzialità oltre 12 fino a 16 t/h	»	36.800
con potenzialità oltre 16 fino a 20 t/h	»	40.950
con potenzialità oltre 20 fino a 40 t/h per ogni 4 t/h in più o frazione, in aggiunta alla tariffa della classe precedente (L. 40.950)	»	9.660
con potenzialità di oltre 40 t/h, per ogni 20 t/h in più o frazione, in aggiunta a lire 89.250	»	20.700

1.2. Locomobili agricole (5)	»	6.260

1.3. Generatori a riscaldamento elettrico:

fino a 200 litri	»	4.150
oltre 200 fino a 3.000 litri	»	6.260
oltre 3.000 litri	»	11.050

2. Recipienti.

2.1. di vapore:

2.1.1. funzionanti come apparecchi singoli ad un sol corpo od a più corpi che costituiscono un unico elaboratore (6):

fino a 300 litri di capacità (7)	L.	3.450
oltre 300 fino a 1.000 litri	»	5.520
oltre 1.000 fino a 5.000 litri	»	8.000
oltre 5.000 fino a 25.000 litri	»	13.800
oltre 25.000 litri, per ogni 10.000 litri in più o frazione, fino ad un massimo computabile di 85.000 litri ed in aggiunta alla tariffa della classe precedente (L. 13.800)	»	4.790

2.1.2. a più cilindri montati sulla incastellatura della stessa macchina:

2.1.2.1. per i cilindri aventi diametro esterno fino a m. 2,50:

fino a 2 corpi	»	5.800
per ogni corpo in più	»	920

2.1.2.2. per i cilindri aventi diametro esterno superiore a m. 2,50:

per ogni cilindro	L.	6.350

2.2. per gas (8), esclusi i recipienti di cui al successivo punto 2.3:

fino a 300 litri di capacità totale	»	2.070
oltre 300 fino a 1.000 litri	»	3.590
oltre 1.000 fino a 5.000 litri	»	5.980
oltre 5.000 fino a 10.000 litri	»	9.200
oltre 10.000 fino a 25.000 litri	»	13.350
oltre 25.000 fino a 50.000 litri	»	16.560
oltre 50.000 litri, per ogni 10.000 litri in più o frazione, fino ad un massimo computabile di 5.000 m³ ed in aggiunta alla tariffa della classe precedente (L. 16.560)	»	3.450

2.3. destinati alla maturazione della birra e funzionanti a pressione non superiore a 1 kg/cm²:

fino a 5.000 litri	»	3.590
oltre 5.000 litri	»	10.400

I contributi stabiliti dalla presente tariffa sono dovuti per ogni apparecchio verificato a ciascun titolo (primo o nuovo impianto, cessione, verifica straordinaria regolamentare) e valgono per una o due verifiche regolamentari (visita interna, prova idraulica, prova a caldo o di funzionamento) se eseguite nella stessa giornata.

Se nella stessa giornata vengono eseguite tutte e tre le verifiche regolamentari i contributi sono maggiorati del 25%.

Se l'esecuzione delle verifiche comporta più di una giornata, i contributi dovuti per le operazioni eseguite in ciascuna delle giornate consecutive alla prima sono ridotti del 20%.

Nel caso che la verifica, richiesta o preannunciata, non possa essere eseguita o portata a termine per fatto dell'utente, si applica per ogni sopralluogo la presente tariffa.

Per gli apparecchi che abbiano già subito, nello stesso anno, le verifiche regolamentari periodiche contemplate nella tabella *B*, tariffa I o che siano stati dichiarati inattivi, ma che debbano successivamente subire le verifiche contemplate nella presente tariffa, quest'ultima si applica in cumulo rispettivamente con la tariffa I o II della tabella *B*.

Per gli apparecchi attivi non ancora visitati nello stesso anno e che debbano subire le verifiche contemplate nella presente tariffa, si applica soltanto questa, restando esclusa sempre per l'anno, l'applicazione della tariffa I della tabella *B*.

Per gli apparecchi di cui alla nota al punto 2.2. della tariffa I della presente tabella, sono a carico dell'utente solo i contributi per la prova a caldo o di funzionamento.

Ove trattasi di verifica di primo impianto ad apparecchio proveniente dall'estero non provvisto dei documenti di collaudo dell'A.N.C.C. o di apparecchio di ignota provenienza o mancante dei documenti prescritti dal regolamento, sono applicate sia la tariffa I sia la tariffa II della presente tabella, a compenso delle maggiori prestazioni che sono date dall'Associazione.

La presente tariffa si applica anche per gli apparecchi a pressione inseriti in circuiti non attivi degli impianti nucleari.

Per gli apparecchi a pressione inseriti nei circuiti attivi degli impianti nucleari (contenitori del reattore, scambiatori di calore generatori di vapore, etc.) si applica invece la presente tariffa, maggiorata del 50%.

Per i contenitori esterni degli impianti nucleari sono dovuti i contributi stabiliti dal punto 3, della tabella *F*.

---

(1) Articoli 46 a 50, 60, comma 1°, 61 a 66 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824.

(2) Le verifiche e prove di cessione si eseguono quando la cessione comporti il trasloco dell'apparecchio.

Sono considerate verifiche e prove straordinarie regolamentari le verifiche e prove effettuate oltre quelle di normale scadenza, in dipendenza di speciali condizioni dell'apparecchio, quali:

a) le visite di apparecchi che abbiano subito uno dei restauri indicati all'art. 60, lettera *c*) del regolamento;

b) le visite di riattivazione di apparecchi;

c) le visite intese a controllare l'osservanza di prescrizioni fatte dall'Associazione con prefissione di termine;

d) le visite ad apparecchi che abbiano avuto un cambiamento d'uso, cioè di utilizzazione tecnologica che non comporti il trasloco dell'apparecchio;

e) le visite ad apparecchio proveniente dall'estero, prima della sua messa in funzione;

f) le visite richieste dall'utente per ottenere la dichiarazione di esonero;

g) le visite richieste dall'utente a seguito di anormalità di funzionamento o di avarie dell'apparecchio;

h) la prova idraulica, oltre quella di scadenza decennale, la cui necessità sia riconosciuta dall'Associazione.

(3) Per superficie riscaldata si intende quella definita dall'art. 15 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824. Nel computo della superficie riscaldata non si tiene conto della superficie dell'eventuale surriscaldatore nè di quella dell'eventuale economizzatore facente parte integrante della caldaia, va invece considerata, aggiungendola a quella del generatore, la superficie dell'eventuale economizzatore vaporizzante.

Quando si tratti di caldaie valutate per la loro potenzialità anzichè per la superficie riscaldata, quest'ultima, agli effetti della tariffa, si ottiene dividendo per 40 la cifra che rappresenta la potenzialità normale oraria di vapore, espressa in chilogrammi.

(4) La produzione di vapore per m² di superficie riscaldata e per ora si ottiene dividendo la potenzialità (a carico normale) in kg. del generatore per la superficie in m² del generatore stesso.

(5) Per locomobili agricole, agli effetti della presente tariffa, si intendono le sole locomobili utilizzate in aziende agricole.

(6) Sono assimilati ai recipienti di vapore: i desurriscaldatori, gli scaricatori e separatori di condense, i disoliatori, i barilotti ricevitori e distributori di vapore, gli alimentatori automatici, che siano soggetti a controllo in forza del regio decreto 4 giugno 1942, n. 1312, nonchè i preriscaldatori di nafta o gli economizzatori nettamente distinti dai generatori cui servono od a servizio di più caldaie.

(7) Per capacità di un recipiente si intende la sua capienza, se chiuso, o quella che può occupare la materia da elaborare sommata con quella del fluido che la riscalda, se aperto.

(8) Sono assimilati a questa categoria: i recipienti facenti parte di impianti frigoriferi: i recipienti per la produzione di acque gassate; gli apparecchi per acetilene di cui al decreto ministeriale 2 ottobre 1935; i barilotti ricevitori o distributori di gas; i recipienti intermediari di motrici o compressori, gli estintori di incendi che sono soggetti a controllo in forza del regio decreto 4 giugno 1942, n. 1312.

TARIFFA III

Visite per l'accertamento di demolizione o di modificazione d'uso (1)

Per gli apparecchi che subiscano una visita per l'accertamento di demolizione o di modificazione d'uso, è dovuto il seguente contributo:

per ogni verifica . . . L. 790

(1) Art. 46, lettera *g*) e 73 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824.

TARIFFA IV

Visite e prove di recipienti per il trasporto, su via ordinaria e con mezzi privati, di gas compressi, liquefatti o disciolti (1)

Oltre ai contributi stabiliti dalla presente tariffa, è dovuto il rimborso del trattamento di missione, per ogni tecnico incaricato del sopralluogo, nonchè il rimborso delle spese eventuali per trasporto di strumenti.

Se nello stesso sopralluogo il tecnico dell'Associazione esegue più operazioni per conto di diverse ditte, gli importi da addebitare sono ripartiti proporzionalmente al tempo impiegato.

1. Recipienti per il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti (bombole e bidoni).

1.1. Verifiche e prove per il rilascio del certificato di approvazione (visite di costruzione) o del certificato di revisione (visite di revisione):

1.1.1. bombole e bidoni fino a 5 litri di capacità per ogni recipiente . . . . . . L. 30

1.1.2. oltre 5 fino a 80 litri di capacità:

1.1.2.1. bombole:

per i primi 100 recipienti di una partita e per ogni recipiente . . . . » 140

dal 101° recipiente di una partita e per ogni recipiente . . . . » 90

1.1.2.2. bidoni:

per i primi 500 recipienti di una partita e per ogni recipiente . . . . L. 80

dal 501° recipiente di una partita e per ogni recipiente . . . . » 55

1.1.3. bombole e bidoni oltre 80 fino a 200 litri di capacità, per ogni recipiente . . . . . . » 650

1.1.4. bombole e bidoni oltre 200 fino a 500 litri di capacità, per ogni recipiente . . . . . . » 1.850

1.1.5. bombole e bidoni oltre 500 fino a 800 litri di capacità, per ogni recipiente . . . . . . » 3.680

1.1.6. bombole e bidoni oltre 800 fino a 1.500 litri di capacità, per ogni recipiente . . . . . » 6.170

1.1.7. bombole e bidoni oltre 1.500 fino a 5.000 litri di capacità, per ogni recipiente . . . . » 8.560

1.1.8. bombole e bidoni oltre 5.000 fino a 10.000 litri di capacità, per ogni recipiente . . . . » 13.160

1.1.9. bombole e bidoni oltre 10.000 litri di capacità, per ogni recipiente . . . . » 18.860

Per i recipienti di cui ai punti 1.1.3.; 1.1.4.; 1.1.5. del medesimo tipo, presentati insieme all'approvazione e verificati nella stessa giornata, i contributi sono ridotti come di seguito indicato:

dall'11° al 30° recipiente: riduzione del 50 %;
dal 31° recipiente in poi: riduzione del 75 %.

2. Prove di scoppio e prove meccaniche relative ai recipienti per il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti:

per ogni prova di scoppio . . . . . L. 2.760
per ogni serie di prove meccaniche . . . » 5.520

3. Contribuzione minima per i sopralluoghi relativi ai recipienti per il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti.

Per ogni sopralluogo effettuato presso una ditta per le verifiche e prove di cui ai precedenti punti 1. e 2., per visite di accertamento, per prove e indagini speciali (quali prove di elasticità, endoscopiche, magnetoscopiche, ecc.), è dovuta la contribuzione minima di seguito indicata:

per un tempo fino a 2 ore . . . . . L. 4.830
per un tempo oltre 2 fino a 4 ore . . . . » 9.660
per un tempo oltre 4 fino a 8 ore . . . . » 19.320
per un tempo oltre 8 ore . . . . . . » 28.980
per prestazioni che comportano una missione continuativa di più di una giornata, per ogni 24 ore . . . . » 38.650

Nel computo del tempo va considerato quello occorrente all'operatore per il viaggio di andata e ritorno fra la sua sede di ufficio e il luogo ove trovasi l'apparecchio da verificare.

4. Esame dei progetti relativi ai recipienti per il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti.

Per l'esame del progetto del prototipo di recipienti per il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti, di capacità superiore a 80 litri, sono dovuti i seguenti contributi:

per capacità oltre 80 fino a 200 litri . . . L. 700
per capacità oltre 200 fino a 800 litri . . . » 1.380
per capacità oltre 800 fino a 1.500 litri . . . » 4.150
per capacità oltre 1.500 litri . . . . . » 6.900

5. Bidoni per ossigeno terapeutico, recipienti trasportabili per acqua gassata - verifiche di approvazione o di revisione:

per ogni recipiente fino al 4° . . . . . . L. 650
per ogni recipiente in più, oltre i primi 4, purchè la verifica abbia potuto eseguirsi nella stessa giornata . . . . » 280

(1) Art. 44 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824.

TARIFFA V

Prove di materiali - Collaudo valvole e tubi (1)

Oltre ai contributi stabiliti dalla presente tariffa, è dovuto il rimborso del trattamento di missione, per ogni tecnico incaricato del sopralluogo, nonchè il rimborso delle spese eventuali per il trasporto di strumenti.

Per le verifiche e prove sui materiali (quali: prelievo dei provini, esecuzione di punzonature, assistenza alle prove meccaniche, esame delle radiografie, esami magnetoscopici, esami

con liquidi penetranti, indagini con sistema ad ultrasuoni con apparecchiatura fornita dall'utente ed analoga), collaudo valvole e tubi, sono dovuti i contributi appresso stabiliti:

per un tempo fino a 2 ore	L.	4.830
per un tempo oltre 2 fino a 4 ore	»	9.660
per un tempo oltre 4 fino a 8 ore	»	19.320
per un tempo oltre 8 ore	»	28.980
per prestazioni che comportano una missione continuativa di più di una giornata, per ogni 24 ore	»	38.650

Nel computo del tempo va considerato quello occorrente all'operatore per il viaggio di andata e ritorno fra la sua sede di ufficio e il luogo ove vengono effettuate le operazioni, nonchè quello necessario per l'esame della pratica, per la predisposizione dei documenti e per la redazione dei rapporti.

Per le indagini non distruttive dei materiali, con sistema ad ultrasuoni, eseguite con apparecchiatura fornita dall'Associazione, i contributi di cui sopra sono raddoppiati.

Se nello stesso sopralluogo il tecnico dell'Associazione esegue più operazioni per conto di diverse ditte, gli importi da addebitare sono ripartiti proporzionalmente al tempo impiegato.

La presente tariffa si applica anche per le verifiche e prove sui materiali e per i collaudi di valvole e tubi, nonchè per le verifiche e prove di costruzione eseguite, a richiesta, all'estero.

La presente tariffa si applica, inoltre, per le verifiche e prove di costruzione eseguite ad apparecchi a pressione destinati a far parte di circuiti attivi di impianti nucleari (contenitori del reattore, scambiatori di calore generatori di vapore, etc.) o di contenitori esterni di impianti nucleari.

(1) Art. 11 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824; regio decreto 4 giugno 1942, articolo unico, ultimo comma.

TARIFFA VI

Bolli di prova, libretti matricolari, dichiarazioni di esonero, certificati di approvazione, libretti delle prove e verifiche, estratto regolamentare degli obblighi dei conduttori di generatori di vapore, avvisi di pagamento, esame dei progetti (1).

1. Bolli, libretti, dichiarazioni e certificati.

1.1. per ogni bollo di prova	L.	420
per i recipienti costituiti da una serie di bombole, per ogni bollo di prova:		
per le prime 10 bombole	»	420
dalla 11ª in poi	»	230
1.2. per il rilascio di ogni libretto matricolare di apparecchi a pressione	»	1.380
1.3. per il rilascio di ogni libretto matricolare di bombola fissa	»	920
per i recipienti costituiti da una serie di bombole, per ogni libretto matricolare di bombola fissa:		
per le prime 10 bombole	»	920
dalla 11ª in poi	»	560
1.4. per il rilascio di ogni scheda di apparecchi esonerabili	»	920
1.5. per ogni libretto di continuazione	»	700
1.6. per ogni dichiarazione di esonero dalla sorveglianza prevenzionistica (oltre il rimborso della prescritta marca da bollo)	»	830
1.7. per il rilascio di ogni libretto delle prove e verifiche di recipienti per il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti di capacità superiore a 1.500 litri	»	1.380
1.8. per il rilascio dei certificati di approvazione e di revisione dei recipienti per il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti di capacità fino a 1.000 litri:		
per certificato singolo	»	45
per certificati plurimi	»	460
1.9. per ogni esemplare dell'estratto a stampa degli obblighi regolamentari dei conduttori di generatori di vapore	»	700

Per il rilascio di duplicati di certificazioni, si applicano i contributi relativi al rilascio della corrispondente certificazione originale.

Le spese postali per l'invio degli attestati e degli avvisi di pagamento sono a carico del destinatario.

2. Esame progetti.

Per l'esame dei progetti relativi alla costruzione di apparecchi a pressione sono dovuti i seguenti contributi:

2.1. Generatori e macchine da caffè:

2.1.1. con produzione di vapore a carico normale fino a 100 t/h:

fino a 1 m² e macchine da caffè	L.	1.380
oltre 1 fino a 10 m²	»	2.760
oltre 10 fino a 50 m²	»	4.790
oltre 50 fino a 100 m²	»	8.280
oltre 100 fino a 500 m²	»	16.560
oltre 500 fino a 1000 m²	»	27.150
oltre 1000 m², per ogni 500 m² in più o frazione, in aggiunta alla tariffa della classe precedente (L. 27.150)	»	6.900

2.1.2. con produzione di vapore a carico normale superiore a 100 t/h:

oltre 100 fino a 150 t/h	»	110.400
oltre 150 t/h, per ogni 50 t/h in più o frazione, in aggiunta alla tariffa della classe precedente (L. 110.400)	»	13.800

2.2. Recipienti a pressione di vapore o di gas, esclusi quelli adibiti al trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti:

fino a 300 litri di capacità	»	830
oltre 300 fino a 1.000 litri	»	1.380
oltre 1.000 fino a 2.000 litri	»	2.760
oltre 2.000 fino a 5.000 litri	»	4.150
oltre 5.000 fino a 10.000 litri	»	6.900
oltre 10.000 fino a 50.000 litri	»	11.050
oltre 50.000 litri, per ogni 10.000 litri in più o frazione, fino ad un massimo computabile di 3.000 m³ ed in aggiunta alla tariffa della classe precedente (L. 11.050)	»	2.760

La tariffa di cui al punto 2. è applicata per l'esame di progetti semplici; per l'esame di progetti complessi, invece, essa è raddoppiata.

La tariffa di cui al punto 2. è ugualmente raddoppiata quando trattasi di progetti di apparecchi destinati a far parte di circuiti attivi di impianti nucleari.

I contributi di cui al punto 2. sono dovuti una sola volta quando il progetto esaminato debba valere per la costruzione di più apparecchi.

(1) Articoli 5 a 9, 33, 44, 54, 67 a 72 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824 e art. 2 della legge 25 luglio 1941, n. 1041.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BOSCO

Visto, *il Ministro per l'industria e il commercio*
ANDREOTTI

TABELLA *D*

Quote annue per il servizio di controllo sulla combustione (1)

TARIFFA UNICA

Per ogni impianto termico preso in consegna, attivo o di riserva (anche se di fatto non funzionante), sottoposto a sorveglianza, è dovuta la seguente quota annua:

1. per ogni generatore di vapore:		
fino a 25 h/h	L.	2.490
oltre 25 fino a 100 t/h	»	4.970
oltre 100 t/h	»	9.850
2. per ogni generatore di vapore installato in centrali termoelettriche, facente parte di un gruppo di potenza superiore a 25.000 kW	»	19.320
3. per ogni motrice fissa:		
fino a 5.000 kW	»	1.380
oltre 5.000 kW	»	4.150

4. per ogni gruppo turboalternatore di potenza superiore a 25.000 kW . L. 9.660

5. per ogni forno da calce, laterizi, materiali refrattari » 2.070

6. per ogni forno da vetro, ceramica, cemento, siderurgico o metallurgico, da cokeria o da officina gas, per industria chimica o petrolifera » 7.550

7. per ogni gassogeno separato o per ogni altro tipo di forno . » 4.790

8. per ogni impianto di riscaldamento » 2.760

Nulla è dovuto per gli impianti dichiarati inattivi.

---

(1) Art. 24, lett. b) dello statuto approvato con regio decreto 23 dicembre 1926 n. 2339, art. 107, comma 4°, art. 108, comma 2°, 3° e 4°, del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BOSCO

Visto, *il Ministro per l'industria e il commercio*
ANDREOTTI

TABELLA *E*

Proventi per il servizio di controllo sulla combustione (1)

TARIFFA I

Prima verifica e presa in consegna dell'apparecchio od impianto di combustione - Visita per cessione

1. per ogni generatore di vapore:

fino a 25 t/h	L.	4.790
oltre 25 fino a 100 t/h	»	10.120
oltre 100 t/h	»	19.320

2. per ogni generatore di vapore installato in centrali termoelettriche, facente parte di un gruppo di potenza superiore a 25.000 kW . . » 38.180

3. per ogni motrice fissa:

fino a 5.000 kW	»	4.790
oltre 5.000 kW	»	9.660

4. per ogni gruppo turboalternatore di potenza superiore a 25.000 kW . » 19.320

5. per ogni forno da calce, laterizi, materiali refrattari » 9.660

6. per ogni forno da vetro, ceramica, cemento, siderurgico o metallurgico, da cokeria o da officina gas, per industria chimica o petrolifera . . » 19.320

7. per ogni gassogeno separato o per ogni altro tipo di forno . . » 14.720

8. per ogni impianto di riscaldamento . . . » 4.790

I contributi stabiliti dalla presente tariffa sono dovuti anche per ogni apparecchio od impianto di combustione che sia stato oggetto di visita per cessione.

Se l'apparecchio od impianto ha subito nello stesso anno tanto la visita di prima verifica e presa in consegna, quanto la visita di cessione, sono dovuti due volte i contributi di cui sopra, salvo che le due visite siano state effettuate nello stesso sopralluogo, nel qual caso il contributo è dovuto una sola volta.

Se l'apparecchio od impianto, all'atto della presa in consegna, è denunciato dal consortista quale permanentemente inattivo, i contributi sopra stabiliti sono ridotti del 50 %, salvo l'obbligo del consortista medesimo di corrispondere l'integrazione per l'intero contributo nel caso che l'apparecchio od impianto venga successivamente riattivato.

L'applicazione della presente tariffa esclude, per l'anno in corso, quella della tabella *D*, tariffa unica.

---

(1) Art. 4, lett.*b*), del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331; articoli 86 e 103 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824.

TARIFFA II

Indagini e prove obbligatorie per il controllo della combustione (1)

Oltre ai contributi stabiliti dalla presente tariffa, è dovuto il rimborso del trattamento di missione per ogni tecnico incaricato delle indagini e prove, nonchè il rimborso delle spese per trasporto di strumenti.

Per le indagini e prove obbligatorie di controllo termico eseguite su un apparecchio od impianto di combustione, è dovuto:

1. per un tempo fino a 8 ore . . . . . L. 19.320
per un tempo oltre 8 ore . . . . . » 28.980
per prestazioni che comportano una missione continuativa di più di una giornata, per ogni 24 ore . . . . » 38.650

2. per analisi del combustibile (2) . . . . » 6.900

Nel computo del tempo, va considerato quello occorrente all'operatore per il viaggio di andata e ritorno fra la sua sede di ufficio e il luogo ove trovasi l'apparecchio soggetto ad indagine.

La presente tariffa si applica anche per i sopralluoghi effettuati dai tecnici dell'Associazione per la predisposizione delle indagini e prove, nonchè per le indagini e prove preliminari.

I contributi di cui al punto 1, sono maggiorati del 50 % quando si tratti di lavoro eseguito in giorni festivi.

I contributi di cui ai punti 1 e 2, sono inoltre maggiorati del 50 % quando si tratti di prove di collaudo, cioè di verifica delle garanzie promesse dal costruttore e dall'installatore dell'impianto termico.

Per le relazioni delle indagini e prove effettuate, per l'elaborazione dei dati e per le calcolazioni, sono dovute, oltre al rimborso delle spese vive per riproduzione di documenti e disegni, L. 19.320 per ogni giornata di lavoro necessaria a ciascun tecnico.

---

(1) Articoli 93 e 100 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, modificati con regio decreto 27 marzo 1930, n. 441.

(2) Le analisi del combustibile saranno addebitate quando, per la compilazione della relazione delle prove, occorra l'analisi immediata del combustibile impiegato nelle prove stesse e degli eventuali residui solidi della combustione. Qualora occorresse, per prove speciali, anche l'analisi elementare del combustibile, l'addebito sarà raddoppiato.

TARIFFA III

Documenti matricolari - Dichiarazioni di esonero - Avvisi di pagamento - Istruttorie ed autorizzazioni dei progetti di impianti termici (1).

1. Documenti matricolari - Dichiarazioni di esonero.

Sono dovuti i seguenti contributi:

per ogni documento matricolare . . . L. 1.380
per ogni documento matricolare di continuazione . . . . » 700
per ogni dichiarazione di esonero dal controllo termico (oltre il rimborso della prescritta marca da bollo) . . . . » 830

Le spese postali per l'invio dei documenti e degli avvisi di pagamento sono a carico del destinatario.

2. Istruttorie ed autorizzazioni dei progetti di impianti termici di nuova installazione, di modifiche o trasformazione.

Sono dovuti i seguenti contributi:

2.1 Per ogni progetto . . . . L. 13.800

2.2 Per ogni unità termica non esonerabile prevista nel progetto:

2.2.1. per ogni generatore di vapore:

fino a 25 t/h	»	6.900
oltre 25 fino a 100 t/h	»	13.800
oltre 100 t/h	»	27.150

2.2.2. per ogni generatore di vapore per centrali termoelettriche, facente parte di un gruppo di potenza superiore a 25.000 kW . . . . » 54.280

2.2.3. per ogni motrice fissa:

fino a 5.000 kW	L.	6.900
oltre 5.000 kW	»	13.800
2.2.4. per ogni gruppo turboalternatore di potenza superiore a 25.000 kW	»	54.280
2.2.5. per ogni forno da calce, laterizi, materiali refrattari	»	13.800
2.2.6. per ogni forno da vetro, ceramica, cemento, siderurgico o metallurgico, da cokeria o da officina gas, per industria chimica o petrolifera .	»	34.500
2.2.7. per ogni gassogeno separato o per ogni altro tipo di forno	»	27.150

(1) Articoli 15 e 18 del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331; articoli 81 a 85, 101 e 103 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824 e art. 2 della legge 25 luglio 1941, n. 1041.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BOSCO

Visto, *il Ministro per l'industria e il commercio*
ANDREOTTI

TABELLA *F*

Apparecchi a pressione facenti parte di impianti nucleari

TARIFFA UNICA

Quote annue per il servizio di prevenzione contro gli infortuni

1. Apparecchi a pressione inscriti in circuiti non attivi degli impianti nucleari: si applicano, in relazione al tipo ed alla capacità di ciascun apparecchio, le tariffe corrispondenti previste dalla tabella *B*, tariffa I.

2. Apparecchi a pressione inseriti nei circuiti attivi degli impianti nucleari (contenitori del reattore, scambiatori di calore generatori di vapore, etc.): si applica, in relazione alla capacità dell'apparecchio, la tariffa corrispondente prevista dalla tabella *B*, tariffa I, punto 2, maggiorata del 50 %.

3. Per le visite ai contenitori esterni degli impianti nucleari, sono dovuti i contributi di seguito indicati:

per un tempo fino a 4 ore	L.	9.660
per un tempo oltre 4 fino a 8 ore	»	19.320
per un tempo oltre 8 ore	»	28.980
per prestazioni che comportano una missione continuativa di più di una giornata, per ogni 24 ore	»	38.650

Nel computo del tempo va considerato quello occorrente all'operatore per il viaggio di andata e ritorno fra la sua sede di ufficio e il luogo ove vengono effettuate le operazioni.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BOSCO

Visto, *il Ministro per l'industria e il commercio*
ANDREOTTI

TABELLA *G*

Proventi per le prove e verifiche sulle autobotti, autocisterne ed affini (1)

TARIFFA UNICA

Oltre ai contributi stabiliti dalla presente tariffa, è dovuto il rimborso del trattamento di missione, per ogni tecnico incaricato del sopralluogo, nonchè il rimborso delle spese eventuali per il trasporto di strumenti.

1. Verifica presso i costruttori (visita del recipiente, verifica degli accessori, prove di ermeticità); prima verifica di revisione presso l'utente (visita del recipiente, verifica degli accessori, prove di ermeticità); verifica annuale di revisione presso l'utente (prove di ermeticità).

Per ogni autobotte, autocisterna ed affini sono dovuti, per ciascuna verifica, i seguenti contributi:

fino a 1.000 litri di capacità totale . . .	L.	2.070
oltre 1.000 fino a 5.000 litri	»	3.180
oltre 5.000 fino a 10.000 litri	»	4.600
oltre 10.000 fino a 15.000 litri	»	6.900
oltre 15.000 litri	»	8.950

2. Rilascio del libretto matricolare . . . . . » 1.380

(1) Norme di sicurezza per il trasporto di olii minerali decreto ministeriale 31 luglio 1934, articoli 77 e 78.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BOSCO

Visto, *il Ministro per l'industria e il commercio*
ANDREOTTI

TABELLA *H*

Proventi per attività speciali facoltative (1)

TARIFFA UNICA

Verifiche, prove, servizi e prestazioni speciali

1. Prove di rendimento, di consumo e di determinazione di potenza su unità termiche di qualsiasi specie.

Sono dovuti i contributi ed i rimborsi previsti dalla tariffa II della tabella *E*, salvo quanto qui di seguito indicato:

per le analisi del combustibile si applicano le tariffe della tabella I;

per le prove di collaudo si applica una maggiorazione del 100 %.

2. Presa di campione di un combustibile.

Per la presa di campione di un combustibile, la quale richieda uno speciale sopralluogo, è dovuto oltre ai contributi appresso stabiliti, il rimborso del trattamento di missione, per ogni tecnico, nonchè il rimborso delle spese eventuali per trasporto di strumenti:

per un tempo fino 4 ore	L.	9.660
per un tempo oltre 4 fino ad 8 ore . . .	»	19.320
per un tempo oltre 8 ore	»	28.980
per prestazioni che comportano una missione continuativa di più di una giornata, per ogni 24 ore	»	38.650

Nel computo del tempo va considerato quello occorrente all'operatore per il viaggio di andata e ritorno fra la sua sede di ufficio e il luogo ove trovasi il campione da prelevare.

I contributi di cui sopra si devono intendere al netto delle spese per manovalanza, eventuale affitto dei locali, fornitura di sacchetti o barattoli etc.

3. Verifiche e prove extra-regolamentari - Verifiche e prove ad apparecchi totalmente esonerati.

Per ogni apparecchio a pressione totalmente esonerato, per il quale il consortista richieda all'Associazione, assumendone impegno per almeno un triennio, di sottoporlo annualmente ad una visita interna o ad una prova a caldo, il consortista è tenuto a corrispondere la quota annua relativa stabilita dalla tabella *B* della tariffa I.

4. Altre verifiche e prove extra regolamentari.

Per ogni altra verifica o prova richiesta dal consortista oltre a quelle regolamentari, si applicano le tariffe (quote, contributi ed eventuali rimborsi di spesa) stabilite dalle precedenti tabelle per le verifiche e prove regolamentari, maggiorate del 50 %.

5. Nolo.

Nolo di una pompa per l'esecuzione di prove idrauliche: per ogni giornata	L.	420
Nolo di una pompa per l'esecuzione di prove idrauliche ad alta pressione di bombole o recipienti analoghi: per ogni giornata . . .	»	830

Oltre alle quote suddette, è dovuto il rimborso delle spese di trasporto dell'apparecchio.

Il pagamento delle somme di cui sopra è dovuto anche se la prova non abbia avuto luogo per fatto della ditta interessata.

---

(1) Art. 4, lettera *c*), del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331; art. 25 e 27 dello statuto dell'A.N.C.C., approvato con regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2339.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BOSCO

Visto, *il Ministro per l'industria e il commercio*
ANDREOTTI

TABELLA *I*

Operazioni e prove del laboratorio chimico e del laboratorio fisico

Per ognuna delle operazioni e prove contemplate dalle seguenti tariffe sono dovuti i contributi qui di seguito stabiliti.

TARIFFA I

Operazioni del laboratorio chimico

1. Analisi combustibili solidi.

Operazione		Importo
Preparazione del campione per l'analisi	L.	740
Granulometria ad un dato crivello o setaccio	»	740
Umidità	»	1.380
Ceneri	»	1.380
Materie volatili	»	1.570
Zolfo totale	»	3.590
Zolfo combustibile	»	2.760
Carbonio	»	8.000
Idrogeno	»	8.000
Carbonio e idrogeno	»	10.580
Azoto	»	4.150
Potere calorifico Mahler, superiore	»	3.500
Potere calorifico Mahler, inferiore	»	13.800
Indice di libero rigonfiamento	»	2.760
Analisi immediata e comune:		
preparazione campione, umidità, ceneri, materie volatili, carbonio fisso	»	4.790
preparazione campione, umidità, ceneri, materie volatili, carbonio fisso più potere calorifico superiore	»	7.460
preparazione campione, umidità, ceneri, materie volatili, carbonio fisso più potere calorifico superiore e zolfo totale	»	10.580
preparazione campione, umidità, ceneri, materie volatili, carbonio fisso più potere calorifico superiore e zolfo totale più carbonio, idrogeno (analisi elementare) e p.c.i.	»	19.320
preparazione campione, umidità, ceneri, materie volatili, carbonio fisso più indice di libero rigonfiamento	»	6.450
Dilatometro:		
solo valori percentuali	»	8.280
con diagramma	»	8.930
Fusibilità delle ceneri, rammollimento, fusione, fluidificazione, con riproduzione fotografica dell'intero processo:		
in atmosfera ossidante	»	16.560
in atmosfera rilucente	»	20.700
Distillazione a bassa temperatura in storta Fischer con indicazione delle rese in:		
acqua totale; acqua di piroscissione; catrame; semicoke; gas	»	11.050
Acidi umici	»	11.050
Cere + resine	»	9.660
Potere igroscopico	»	11.050
Indice di polverizzazione (Indice Hardgrove)	»	11.050

2. Analisi combustibili liquidi e lubrificanti.

Operazione		Importo
Peso specifico (con aerometro)	L.	740
Acqua	»	1.660
Sostanze estranee	»	1.660
Viscosità Engler ad una data temperatura	»	1.290
Viscosità cinematica ad una data temperatura	»	1.660
Punto di infiammabilità	»	1.660
Temperatura di accensione	»	1.660
Acidità organica	L.	1.660
Acidità minerale	»	460
Alcalinità	»	460
Punto di scorrimento	»	1.380
Ceneri	»	1.660
Zolfo totale	»	3.590
Carbonio	»	8.000
Idrogeno	»	8.000
Carbonio e idrogeno	»	10.580
Residuo carbonioso Conradson	»	2.120
Numero di cetano (calcolato)	»	4.150
Potere calorifico Mahler, superiore	»	3.500
Potere calorifico Mahler, inferiore	»	13.800
Analisi immediata e comune:		
acqua, densità, viscosità Engler, potere calorifico	»	6.450
acqua, densità, viscosità Engler, potere calorifico più zolfo totale	»	10.120
acqua, densità, viscosità Engler, potere calorifico più zolfo totale più carbonio, idrogeno (analisi elementare) e p.c.i.	»	17.950
Distillazione	»	3.040
Asfalto duro	»	3.500
Prova di alterabilità degli olii lubrificanti	»	4.150
Punto di anilina	»	4.150
Indice Diesel	»	4.790

3. Analisi combustibili gassosi.

Operazione		Importo
Determinazione del titolo in:		
anidride carbonica	L.	2.120
ossigeno	»	2.120
idrogeno	»	6.260
azoto	»	2.760
Analisi tecnica con determinazione di:		
anidride carbonica, idrocarburi non saturi, ossigeno, ossido di carbonio, idrogeno, metano, idrocarburi superiori (tutti come etano): e inoltre (calcolati dall'analisi):		
peso specifico, densità, potere calorifico superiore e inferiore	»	6.900
Densità (Schilling)	»	2.760
Potere calorifico superiore e inferiore, determinato con calorimetro Junkers	»	4.150

4. Analisi acque industriali.

Operazione		Importo
Analisi tecnica.		
acque naturali (brute) o di caldaia: pH; solidi totali disciolti; durezza totale; carbonatica (temperatura) o acarbonatica (permanente); durezza calcica e magnesiaca; alcalinità totale, alla fenoftaleina (p) e al metilarancio (m); cloruri; solfati; fosfati; ferro; silice; allumina: per ogni campione	L.	4.790
acque depurate o di condensa: pH; solidi totali disciolti; durezza totale; cloruri, solfati, fosfati, silice: per ogni campione	»	2.120
le analisi di cui ai due precedenti punti complessivamente per i 4 campioni di acque (brute, di caldaia, depurate e di condensa)	»	11.050
Sostanze sospese	»	2.120
solidi totali disciolti	»	1.380
Residuo fisso a 105 e 180 °C	»	2.760
Durezza:		
totale	»	1.380
permanente	»	1.380
temporanea	»	2.760
da calcio	»	1.380
da magnesio	»	1.380
Alcalinità totale	»	1.380
Alcalinità fenoftaleina (p) e metilarancio (m)	»	2.120
Calce	»	2.760
Magnesia	»	2.760
Silice	»	2.760
Solfati	»	2.760
Cloruri	»	2.760
Fosfati	»	2.760
Ferro	»	2.760
Allumina	»	2.760
Ossigeno	»	2.760
Anidride carbonica:		
libera	»	2.120
semicombinata	»	2.760

Sostanze organiche (indice di permanganato) L. 2.120
pH . . . » 740
Conducibilità . . » 740

5. Analisi incrostazioni di caldaie.

Preparazione del campione per l'analisi . . L. 1.380
Umidità . . » 1.380
Perdita alla calcinazione . . » 1.380
Silice . . . . . » 2.760
Ferro . . . . . . » 2.760
Allumina . . . . . . » 2.760
Calcio . . . . . . » 2.760
Magnesio . . . » 2760
Rame . . . . . . » 2.760
Fosfati . . . . » 2.760
Cloruri . . . . » 2.760
Solfati . » 2.760
Carbonati . . . . » 2.760

6. Analisi materiali refrattari.

Preparazione del campione per l'analisi . L. 2.120
Umidità . . » 2.120
Perdita alla calcinazione . » 2.120
Silice . . » 2.760
Ferro . . . » 2.760
Allumina . . . » 2.760
Titanio . » 2.760
Calce . » 2.760
Magnesia . . . . » 2.760

7. Analisi acciai.

Preparazione del campione per l'analisi . . . L. 2.120
Carbonio totale . . » 3.500
Zolfo . . . » 2.760
Fosforo . . . . » 2.760
Silicio . . . . . » 2.760
Manganese . . . » 2.760
Cromo . . . . . » 2.760
Nichel . . . . . » 2.760
Molibdeno . . . . » 4.150
Tungsteno . . . . . » 4.150
Cobalto . . . . . » 5.520
Vanadio . » 4.150
Rame . » 2.760

Per analisi di materiali non ferrosi od altre determinazioni non in elenco, le tariffe dovranno essere concordate preventivamente con l'A.N.C.C.

TARIFFA II

Operazioni e prove del laboratorio fisico

(Centro termotecnico sperimentale)

1. Prove ed esami sui materiali metallici.

Taglio alla sega su lamiera per la preparazione di provette. per ogni taglio:

fino a 10 mm. di spessore . . L. 560
oltre 10 fino a 15 mm di spessore . . . . » 700
oltre 15 fino a 20 mm di spessore . . . » 790
oltre 20 fino a 25 mm di spessore . . » 1.020
oltre 25 fino a 30 mm di spessore . . » 1.200
oltre 30 fino a 35 mm di spessore . . . » 1.380
oltre 35 fino a 40 mm di spessore . . . » 1.570
oltre 40 fino a 50 mm di spessore . . . » 1.750
oltre 50 fino a 60 mm di spessore . » 2.030
oltre 60 fino a 80 mm di spessore . . » 2.400
oltre 80 fino a 100 mm di spessore . » 2.760
oltre 100 mm di spessore » 3.320

Confezione di una provetta di trazione piatta:

fino a 10 mm di spessore . » 2.120
oltre 10 fino a 20 mm di spessore . » 2.400
oltre 20 fino a 30 mm di spessore . . . » 2.670
oltre 30 fino a 40 mm di spessore . . » 2.950
oltre 40 fino a 50 mm di spessore » 3.220

Confezione di una provetta di trazione cilindrica a teste liscie » 2.760
Confezione di una provetta di trazione con attacchi speciali a vite per prove a caldo » 4.510
Confezione di una provetta di trazione speciale con attacchi a vite e risalti, per prove a caldo e di viscosità . . . » 5.520
Confezione di una provetta di resilienza . . L. 1.380
Confezione di una provetta di piega . . . » 740
Confezione di una provetta di schiacciamento . » 740

2. Prove meccaniche.

Prova di trazione a temperatura ordinaria (snervamento, rottura, allungamento, strizione) . . L. 2.210
Prova di trazione a temperatura ordinaria (con determinazione del limite di elasticità convenzionale 0,2% a mezzo di estensimetro) . . » 3.590
Prova di resilienza . . . . » 740
Prova di piegamento . . . . » 1.110
Prova di schiacciamento . . . . . . » 1.110
Prova di piegamento su provetta riscaldata a 650 °C e raffreddata in acqua a 28 °C . . . . . » 1.660
Prova di durezza Brinell o Rockwell . . . » 740
Prova di imbutitura su lamierini (fino a 4 mm di spessore) . . . . » 1.290
Prova di trazione rapida a caldo (snervamento, rottura, allungamento, strizione) » 8.280
Prova di trazione rapida a caldo (con determinazione del limite di elasticità convenzionale 0,2% a mezzo di estensimetro) » 10.580
Prova di trazione a temperatura inferiore alla ordinaria e fino alla temperatura dell'azoto liquido (snervamento, rottura, allungamento, strizione) » 8.280
Prova di trazione a temperatura inferiore alla ordinaria e fino alla temperatura dell'azoto liquido (con determinazione del limite di elasticità convenzionale 0,2% a mezzo di estensimetro) » 10.580
Prova di resilienza a temperatura inferiore alla ordinaria (fino alla temperatura dell'azoto liquido) » 2.760
Prova di controllo del limite di scorrimento viscoso . . . . » 24.850
Determinazione del limite di scorrimento viscoso (con l'esecuzione di tre prove) . . . . » 62.560

3. Esami vari.

Preparazione di campioni per l'esame microscopico e macroscopico . . . . L. 2.120
Esame microscopico di metalli ferrosi (descrizione) . . . . » 5.520
Esame microscopico di metalli ferrosi (con fotografia) . . . . » 6.900
Esame macroscopico di metalli ferrosi (descrizione) . . . . » 6.260
Esame macroscopico di metalli ferrosi (con fotografia) . . . . » 7.550
Fotografia diretta (una copia) . . . . . » 2.760
per ogni copia in più . . . . . . » 830
Analisi spettrografica qualitativa . . . . » 8.930
Analisi spettrografica quantitativa, per ogni elemento . . . . » 5.520
Ricottura o normalizzazione . . . . . » 4.790
Trattamento termico (temperatura e rinvenimento) . . . . » 6.260
Indagine strutturale con raggi Röntgen (Debye Sheerrer) per ogni indagine . . . . . » 8.280

4. Operazioni di taratura.

Taratura delle coppie termoelettriche con il sistema di confronto con coppia campione:

per ogni punto . . . . L. 1.110
con il sistema di metalli fusi (per coppia campione) per ogni punto . . . . . » 4.150

Taratura dei manometri e vacuometri di precisione:

manometri - taratura su 5 punti:
per pressioni fino a 25 kg/cm² . . . . . » 1.570
per pressioni fino a 50 kg/cm² . . . . » 2.030
per pressioni oltre 50 kg/cm² . . . . » 2.300
vacuometri . . . . » 1.570

Taratura dei manometri e vacuometri dell'industria:

manometri - taratura su 4 punti:
per pressioni fino a 20 kg/cm² . . . . » 830
per pressioni fino a 50 kg/cm² . . . . » 1.290
per pressioni oltre 50 kg/cm² . . . » 1.570
vacuometri . . . . » 830

Taratura dei piccoli manometri per alte pressioni (come quelli montati sui recipienti di gas compressi):

per pressioni fino a 150 kg/cm²	L.	510
per pressioni oltre 150 kg/cm²	»	790
Taratura dei manometri montati su recipienti a vapore o piccoli generatori di vapore (con pressioni fino a 5 kg/cm²), non menzionati precedentemente	»	510
Taratura dei manometri e vacuometri dell'industria presentati alla verifica dai fabbricanti, in numero non inferiore a 5 per ogni tipo:		
manometri:		
per pressioni fino a 5 kg/cm²	»	420
per pressioni fino a 20 kgcm²	»	510
per pressioni fino a 50 kgcm²	»	740
per pressioni oltre 50 kg/cm²	»	1.110
vacuometri	»	510
Taratura dei piccoli manometri (come quelli da applicarsi sui recipienti per gas compressi):		
per pressioni fino a 150 kg/cm²	»	420
per pressioni oltre 150 kg/cm²	»	510

5. Radiografie su materiali metallici.

Eseguite presso il Centro sperimentale, per ogni radiografia:

fino a 20 mm di spessore	L.	2.760
oltre 20 fino a 30 mm di spessore	»	3.040
oltre 30 fino a 40 mm di spessore	»	3.500
oltre 40 fino a 50 mm di spessore	»	3.870
oltre 50 fino a 60 mm di spessore	»	4.150

Eseguite presso terzi:

Oltre ai contributi appresso stabiliti è dovuto il rimborso del trattamento di missione, per ogni tecnico, nonchè il rimborso delle spese per il trasporto e per l'assicurazione degli strumenti.

Per la prima giornata:		
fino a 4 ore lavorative (n. 2 operatori)	L.	19.320
oltre 4 fino ad 8 ore lavorative (n. 2 operatori)	»	38.650
per ogni ora di lavoro in più, oltre le 8 (numero 2 operatori)	»	5.520
Per le successive giornate:		
per l'intera giornata di 8 ore lavorative (numero 2 operatori)	»	31.280
per frazioni di giornata non superori alle 8 ore lavorative (n. 2 operatori) per ogni ora	»	4.150
per ogni ora in più di lavoro oltre le 8 (n. 2 operatori)	»	5.520

Nel computo del tempo va considerato anche quello necessario al montaggio e smontaggio delle apparecchiature.

Va, inoltre, rimborsato a parte il costo del materiale sensibile e dei prodotti chimici necessari, in ragione di L. 460 per ogni pellicola radiografica.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BOSCO

Visto, *il Ministro per l'industria e il commercio*
ANDREOTTI

(6871)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1966.

Classificazione tra le statali della strada n. 126 dir. « Sud occidentale sarda ».

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 126, è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuto che al n. 442 di detto piano è prevista la strada: innesto strada statale n. 126 « Sud occidentale sarda » - Sant'Antioco-Calasetta, della lunghezza di km. 11+600;

Considerata l'opportunità di includere detta arteria nella rete delle strade statali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada: innesto strada statale n. 126 « Sud occidentale sarda » - Sant'Antioco-Calasetta, della lunghezza di km. 11+600 è classificata statale con la denominazione di strada statale n. 126 dir. « Sud occidentale sarda ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 agosto 1966

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1966
Registro n. 18 Lavori pubblici, foglio n. 29

(7160)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1966.

Classificazione tra le statali della strada n. 505 « della valle del Lys ».

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 126, è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuto che al n. 124 di detto piano è prevista la strada: innesto strada statale n. 26 « della Valle d'Aosta » in Pont S. Martin-Gressoney la Trinité, della lunghezza di km. 33+840;

Considerata l'opportunità di includere detta arteria nella rete delle strade statali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada: innesto strada statale n. 26 « della Valle d'Aosta » in Pont S. Martin-Gressoney la Trinité, della lunghezza di km. 33+840 è classificata statale con la denominazione di strada statale n. 505 « della valle del Lys ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 agosto 1966

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1966
Registro n. 18 Lavori pubblici, foglio n. 31

(7162)

DECRETO MINISTERIALE 19 agosto 1966.

Emissione di speciali certificati di credito, ai sensi della legge 13 dicembre 1964, n. 1403, recante modalità per la sistemazione dei rapporti finanziari tra lo Stato e le Società esercenti linee di navigazione di preminente interesse nazionale.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 13 dicembre 1964, n. 1403, recante modalità per la sistemazione dei rapporti finanziari tra lo Stato e le Società esercenti linee di navigazione di preminente interesse nazionale, che ha autorizzato la spesa di lire 75,5 miliardi per il pagamento di quanto dovuto alle Società medesime ad integrazione dei propri bilanci per il periodo 1° gennaio 1953-30 giugno 1962;

Visto in particolare l'articolo 2 della suddetta legge n. 1403, con cui è stata autorizzata l'emissione di speciali certificati di credito, per un ricavo netto di lire 76 miliardi, ripartiti in quanto a miliardi 49,5 per lo esercizio 1° luglio-31 dicembre 1964, in quanto a miliardi 16,5 per l'anno finanziario 1965 e in quanto a lire 10 miliardi per l'anno finanziario 1966, certificati ammortizzabili in 10 anni a decorrere dal 1° luglio dell'anno successivo a quello della loro emissione e fruttanti interessi pagabili a rate semestrali posticipate il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno;

Visto il medesimo art. 2 con cui si stabilisce che con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, saranno determinati i prezzi di emissione, i tassi di interesse, i tagli e le caratteristiche dei certificati di credito, i piani di rimborso dei medesimi, da farsi, in genere, mediante estrazione a sorte, nonchè ogni altra condizione e modalità relative al collocamento — anche tramite consorzi, pure di garanzia — all'emissione ed all'ammortamento dei titoli stessi;

Visto il proprio decreto n. 336718/40 in data 10 maggio 1965, registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 1965, registro n. 13 Tesoro, foglio n. 391, con cui, in esecuzione dell'art. 2 della ripetuta legge n. 1403, è stata disposta l'emissione di speciali certificati di credito per un importo in valore nominale di lire 68 miliardi, al fine di ottenere un ricavo di lire 66 miliardi pari all'ammontare complessivo delle quote previste per l'esercizio 1° luglio-31 dicembre 1964 e per l'anno finanziario 1965;

Visto il proprio decreto n. 337568/40 in data 5 gennaio 1966, registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 1966, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 359, con cui è stato accertato in lire 65.752.221.000 il ricavo netto conseguito dall'emissione dei predetti certificati di credito, con una differenza in meno di lire 247.779.000 rispetto all'importo netto di lire 66 miliardi sopra indicato;

Ritenuto che si debba procedere all'emissione della terza ed ultima quota degli indicati speciali certificati di credito, per un ricavo complessivo netto di lire 10.247.779.000, di cui lire 10 miliardi afferenti l'anno 1966 e lire 247.779.000 realizzate in meno con la precedente emissione;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2 della ripetuta legge n. 1403, agli oneri derivanti dall'emissione e dal collocamento dei predetti certificati di credito, si dovrà far fronte con una aliquota dei proventi dell'emissione stessa;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio;

Decreta:

Art. 1.

E' disposta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della legge 13 dicembre 1964, n. 1403, l'emissione di speciali certificati di credito per un importo, in valore nominali di L. 10.600.000.000 (diecimiliardiseicentomilioni), per conseguire un ricavo netto non inferiore a lire 10.247.779.000, di cui lire 10 miliardi afferenti all'anno finanziario 1966 e lire 247.779.000 realizzate in meno con la precedente emissione disposta con il decreto 10 maggio 1965 di cui alle premesse, alle seguenti condizioni:

prezzo di emissione: lire 97,50 per ogni 100 lire di capitale nominale, più dietimi d'interesse dal 1° luglio 1966 al giorno precedente il versamento;

tasso di interesse annuo: 5 % pagabili in rate semestrali posticipate, con decorrenza 1° luglio 1966;

commissione di collocamento: 1 %;

commissione di garanzia: 0,50 %.

Art. 2.

I certificati speciali di credito hanno il taglio unitario di lire 1 milione e sono rappresentati da titoli al portatore nei tagli da lire 1 milione, lire 5 milioni e lire 10 milioni di capitale nominale e da titoli nominativi che possono comprendere uno o più certificati unitari fino all'importo di lire 10 miliardi.

L'emissione dei certificati di credito di cui al precedente art. 1 è ripartita in serie da lire 100 milioni ciascuna. Ogni serie è contrassegnata da numerazione progressiva espressa in numeri romani; i titoli nell'ambito di ciascuna serie sono contraddistinti da numerazione progressiva espressa in numeri arabi.

E' ammessa la riunione di più certificati al portatore appartenenti alla medesima serie e aventi numerazione consecutiva; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore. Analogamente è ammessa la riunione e la divisione dei certificati nominativi.

La serie e i numeri progressivi assegnati ai certificati all'atto della loro emissione rimangono invariati nelle operazioni suddette.

Art. 3.

I certificati di credito sono stampati su carta filigranata bianca, in fogli piegati in due.

Sulla prima facciata del foglio, nella parte centrale, è riprodotta in filigrana una nave che solca il mare, mentre in alto è riportato lo stemma della Repubblica Italiana, seguito dalla dicitura « Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - Sistemazione dei rapporti finanziari tra lo Stato e le Società esercenti linee di navigazione di preminente interesse nazionale (legge 13 dicembre 1964, n. 1403) ».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione della serie e del numero dei certificati, del valore nominale del titolo, del tasso di interesse e del richiamo alle occorrenti norme di legge, nonchè per l'eventuale dichiarazione del Ministero del tesoro concernente l'intestatario del certificato.

La facciata chiude con lo spazio per la data e per la dicitura « Il Ministro ».

Nella seconda facciata del titolo sono riportati gli articoli 4, 5, 6 e 7 del presente decreto, nonchè il piano di ammortamento.

Sulla terza facciata del titolo, per quanto riguarda i certificati al portatore, sono tracciate n. 22 cedole con l'indicazione, per ciascuna di esse, della scadenza delle rate semestrali d'interesse e dell'importo relativo, nonchè del numero della serie e di quello progressivo, mentre la quarta facciata rimane in bianco.

Per i certificati nominativi, sulla terza facciata del titolo è posta, in alto, solo la dicitura « Annotazioni di vincolo e di tramutamento », mentre sulla quarta facciata sono tracciati n. 22 compartimenti, nei quali sono indicati la scadenza delle rate semestrali di interesse e l'importo relativo.

Le leggende sulla prima facciata del titolo sono stampate, rispettivamente, per i certificati al portatore in calcografia e per i certificati nominativi in litografia; le leggende sulle altre facciate dei titoli sono stampate in litografia.

Art. 4.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate, scadenti il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le Filiali della Banca d'Italia. All'uopo saranno versate alla stessa Banca d'Italia le somme occorrenti, delle quali sarà tenuta apposita contabilità.

Art. 5.

Il rimborso dei certificati di credito è effettuato per serie intere in 10 annualità da stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, di cui la prima scadrà il 30 giugno 1968 e l'ultima il 30 giugno 1977, secondo l'allegato piano di ammortamento.

Art. 6.

I certificati di credito, secondo il piano di ammortamento di cui al precedente articolo, saranno rimborsati mediante estrazione a sorte, per serie intere, da effettuarsi il 15 aprile di ogni anno a cominciare dal 1968 presso la sede della Direzione generale del debito pubblico, secondo le norme vigenti per i titoli del debito pubblico, in quanto applicabili. Alle estrazioni a sorte dei certificati di credito interverrà un funzionario della Direzione generale del tesoro.

I certificati estratti verranno rimborsati dal 1° luglio di ogni anno, tramite le filiali della Banca d'Italia, e con le modalità indicate al secondo comma dell'articolo 4 del presente decreto. Da tale data essi cesseranno di fruttare interessi.

Art. 7.

Il Ministero del tesoro avrà facoltà di rimborsare anticipatamente, in tutto o in parte, i certificati di credito emessi dandone preavviso ai portatori dei certificati medesimi almeno 3 mesi prima, mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Il rimborso anticipato dovrà coincidere con la data del rimborso annuale.

Art. 8.

Alla Banca d'Italia è affidata l'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di credito, al versamento all'entrata del bilancio statale dell'importo delle sottoscrizioni effettuate, al pagamento degli interessi sui titoli e al rimborso dei certificati estratti, nonchè ogni altro adempimento occorrente per l'emissione in questione.

Per le suddette operazioni la Banca d'Italia ha facoltà di avvalersi di aziende di credito, di istituti e di enti.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con separato decreto ministeriale.

Art. 9.

Le spese occorrenti per il servizio del prestito faranno carico all'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Tesoro per l'anno 1967, per il pagamento degli interessi, e all'apposito capitolo che verrà istituito nello stato di previsione della spesa per l'anno 1968, per il rimborso del capitale, ed ai capitoli corrispondenti per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 agosto 1966

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *settembre* 1966
Registro n. 21 *Tesoro, foglio n.* 248

Piano di ammortamento dei certificati di credito per l'importo nominale di L. 10.600.000.000, emessi a termine dell'art. 2 della legge 13 dicembre 1964, n. 1403, al tasso d'interesse del 5 %.

Data	Quote interessi	Quote capitale	Pagamenti semestrali	Debito residuo
1-1-67	265.000.000	—	265.000.000	10.600.000.000
1-7-67	265.000.000	—	265.000.000	10.600.000.000
1-1-68	265.000.000	—	265.000.000	10.600.000.000
1-7-68	265.000.000	1.000.000.000	1.265.000.000	9.600.000.000
1-1-69	240.000.000	—	240.000.000	9.600.000.000
1-7-69	240.000.000	1.000.000.000	1.240.000.000	8.600.000.000
1-1-70	215.000.000	—	215.000.000	8.600.000.000
1-7-70	215.000.000	1.000.000.000	1.215.000.000	7.600.000.000
1-1-71	190.000.000	—	190.000.000	7.600.000.000
1-7-71	190.000.000	1.000.000.000	1.190.000.000	6.600.000.000
1-1-72	165.000.000	—	165.000.000	6.600.000.000
1-7-72	165.000.000	1.000.000.000	1.165.000.000	5.600.000.000
1-1-73	140.000.000	—	140.000.000	5.600.000.000
1-7-73	140.000.000	1.000.000.000	1.140.000.000	4.600.000.000
1-1-74	115.000.000	—	115.000.000	4.600.000.000
1-7-74	115.000.000	1.000.000.000	1.115.000.000	3.600.000.000
1-1-75	90.000.000	—	90.000.000	3.600.000.000
1-7-75	90.000.000	1.000.000.000	1.090.000.000	2.600.000.000
1-1-76	65.000.000	—	65.000.000	2.600.000.000
1-7-76	65.000.000	1.000.000.000	1.065.000.000	1.600.000.000
1-1-77	40.000.000	—	40.000.000	1.600.000.000
1-7-77	40.000.000	1.600.000.000	1.640.000.000	—
	3.580.000.000	10.600.000.000	14.180.000.000	—

(7165)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di terreni siti nel comune di Camerano (Ancona)

Con decreto 30 agosto 1966 del Ministro per la difesa di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato degli immobili distinti nel catasto terreni del comune di Camerano (Ancona) con i mappali numeri 67, 69, 71, 72, 73, 74, 77 e 92 del foglio 5° - Sezione *B*, delle superficie complessiva di mq. 75.363.

(7290)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Laureana Cilento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 15 settembre 1966, il comune di Laureana Cilento (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.485.435, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7337)

Autorizzazione al comune di Roccaforte del Greco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 15 settembre 1966, il comune di Roccaforte del Greco (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di 28.500.299, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7341)

Autorizzazione al comune di San Marco dei Cavoti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 16 settembre 1966, il comune di San Marco dei Cavoti (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.045.510, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7342)

Autorizzazione al comune di San Lorenzo Maggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 16 settembre 1966, il comune di San Lorenzo Maggiore (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.515.830, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7343)

Autorizzazione al comune di San Leucio del Sannio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 16 settembre 1966, il comune di San Leucio del Sannio (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.635.775, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7344)

Autorizzazione al comune di Controne ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 15 settembre 1966, il comune di Controne (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.905.731, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7338)

Autorizzazione al comune di Castel San Giorgio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 15 settembre 1966, il comune di Castel San Giorgio (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.060.126, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(7339)

Autorizzazione al comune di Ascea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 15 settembre 1966, il comune di Ascea (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.385.683, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7340)

Autorizzazione al comune di Pannarano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 16 settembre 1966, il comune di Pannarano (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.878.915, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7345)

Autorizzazione al comune di Pesco Sannita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 16 settembre 1966, il comune di Pesco Sannita (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.325.230, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7346)

Autorizzazione al comune di Frasso Telesino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 16 settembre 1966, il comune di Frasso Telesino (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.780.315, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7347)

Autorizzazione al comune di Moiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 16 settembre 1966, il comune di Moiano (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.969.430, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7348)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica, in data 21 giugno 1966, registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 1966, registro n. 12, foglio n. 259, è stato accolto il ricorso straordinario proposto dalla dottoressa Maria Carla Marchesa Rossi avverso il diniego del ripristino del trattamento economico sospeso per il periodo antecedente all'entrata in vigore della legge 27 luglio 1962, n. 1114.

(7258)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto presidenziale del 23 aprile 1966, registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 1966, registro n. 60 Pubblica istruzione, foglio n. 308, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto il 14 dicembre 1964 dal sig. Gabriele Rocchini per l'annullamento dell'esame di analisi matematica II sostenuto il 20 giugno 1964 presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Roma.

(7259)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica del 25 maggio 1966, registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 1966, registro n. 19 Tesoro, foglio n. 36, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario per revocazione prodotto in data 21 novembre 1964 dall'applicato aggiunto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste signora Colaluca Aulide nata Cordara-Antona avverso il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1964, con il quale è stato respinto, perchè infondato, il ricorso straordinario prodotto dalla medesima impiegata in data 5 luglio 1962, nei confronti del provvedimento con il quale il Ministero del tesoro aveva rigettato la di lei istanza di inquadramento nei ruoli aggiunti del personale della carriera esecutiva dell'Amministrazione provinciale del tesoro, a norma della legge 8 novembre 1961, n. 1247.

(7245)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 23 maggio 1966, registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 1966, registro n. 19 Tesoro, foglio n. 37, è stato respinto, perchè infondato, il ricorso straordinario proposto il 25 gennaio 1965 dal sig. Gringeri Francesco avverso il provvedimento ministeriale n. 692538 del 26 novembre 1964, relativo alla negata corresponsione degli assegni accessori annessi al trattamento pensionistico.

(7496)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 182

Corso dei cambi del 22 settembre 1966 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624 —	623,98	624,02	623,89	623,95	623,91	623,94	623,90	623,91	623,95
$ Can.	579,61	579,50	579,50	579,40	579,20	579,60	579,45	579,70	579,60	579,70
Fr. Sv.	144,21	144,20	144,19	144,22	144,25	144,22	144,235	144,20	144,22	144,24
Kr. D.	90,37	90,36	90,37	90,35	90,35	90,36	90,365	90,35	90,36	90,37
Kr. N.	87,31	87,33	87,33	87,28	87,30	87,30	87,32	87,30	87,30	87,31
Kr. Sv.	120,77	120,77	120,80	120,77	120,75	120,78	120,79	120,80	120,78	120,80
Fol.	172,28	172,25	172,23	172,205	172,23	172,28	172,23	172,30	172,28	172,27
Fr. B.	12,50	12,502	12,515	12,51	12,50	12,50	12,5090	12,50	12,50	12,505
Franco francese	126,57	126,61	126,62	126,59	126,65	126,59	126,63	126,60	126,59	126,60
Lst.	1741,61	1741,30	1741,40	1741,25	1741,25	1741,80	1741,30	1741,80	1741,80	1741,30
Dm. occ.	156,38	156,45	156,46	156,43	156,48	156,43	156,435	156,40	156,43	156,48
Scell. Austr.	24,17	24,18	24,18	24,17875	24,12	24,17	24,1770	24,17	24,17	24,175
Escudo Port.	21,72	21,72	21,70	21,73	21,75	21,73	21,7125	21,70	21,73	21,73
Peseta Sp.	10,42	10,42	10,41	10,4175	10,43	10,42	10,4185	10,42	10,42	10,42

Media dei titoli del 22 settembre 1966

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	104,40
Redimibile 3,50 % 1934	100,425
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,40
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,60
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,05
Id. 5 % (Città di Trieste)	95,925
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,025
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	99,95
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	99,975

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 settembre 1966

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	623,915
1 Dollaro canadese	579,425
1 Franco svizzero	144,227
1 Corona danese	90,357
1 Corona norvegese	87,30
1 Corona svedese	120,78
1 Fiorino olandese	172,215
1 Franco belga	12,509
1 Franco francese	126,61
1 Lira sterlina	1741,275
1 Marco germanico	156,432
1 Scellino austriaco	24,178
1 Escudo Port.	21,721
1 Peseta Sp.	10,418

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione di un componente effettivo della Commissione per gli esami di procuratore legale presso la Corte di appello di Genova.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 14 febbraio 1966, registrato alla Corte dei conti il 18 aprile successivo, con il quale sono state nominate le Commissioni giudicatrici per gli esami di procuratore legale per l'anno 1966;

Letta la nota 22 luglio 1966, n. 2219, con la quale il presidente della Corte di appello di Genova comunica che il componente effettivo di quella Commissione prof. Mandrioli Crisanto ha rassegnato le dimissioni e propone in sua sostituzione il prof. Cereti Carlo, ordinario di diritto costituzionale presso l'Università locale;

Poichè occorre procedere a tale sostituzione;

Decreta:

Il prof. Cereti Carlo, ordinario di diritto costituzionale presso l'Università di Genova, è nominato componente effettivo della Commissione per gli esami di procuratore legale presso detta Corte, in sostituzione di Mandrioli prof. Crisanto.

Roma, addì 30 luglio 1966

Il Ministro: REALE

(7172)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Risultati del concorso a premi tra inventori di nuovi e più perfezionati mezzi e attrezzature per la raccolta meccanica delle olive.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 23 maggio 1964, n. 404, che reca provvidenze straordinarie in favore della zootecnia, dell'olivicoltura e della bieticoltura;

Visto il decreto ministeriale in data 12 febbraio 1965, registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 1965, registro n. 7, foglio n. 68, con il quale, in applicazione dell'art. 7 della citata legge 404, è stato bandito un concorso a premi tra inventori di nuovi e più perfezionati mezzi e attrezzature per la raccolta meccanica delle olive;

Visto il decreto ministeriale in data 4 agosto 1965, registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 1965, registro n. 14, foglio n. 213, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visti gli atti della Commissione giudicatrice e riconosciuta la regolarità del procedimento seguito:

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i seguenti risultati del concorso a premi tra inventori di nuovi e più perfezionati mezzi e attrezzature per la raccolta meccanica delle olive di cui alle premesse.

Categoria I.

a) mezzi meccanici realizzati come prototipi:

1° premio L. 12.000.000, non assegnato;
2° premio L. 7.000.000, non assegnato;
3° premio L. 5.000.000, non assegnato;

b) attrezzature realizzate come prototipi:

1° premio L. 5.000.000, non assegnato;
2° premio L. 3.000.000, non assegnato;
3° premio L. 1.000.000, non assegnato.

Categoria II.

a) mezzi meccanici che presentano sostanziali modifiche rispetto a quelli notoriamente già esistenti in commercio:

1° premio L. 5.000.000, Periccioli Mario;
2° premio L. 3.000.000, non assegnato;
3° premio L. 1.000.000, Ritelli Giulio.

b) attrezzature che presentino sostanziali modifiche rispetto a quelle notoriamente già esistenti in commercio:

1° premio L. 2.000.000, non assegnato;
2° premio L. 1.000.000, non assegnato;
3° premio L. 500.000, non assegnato.

Categoria III.

Mezzi meccanici ed attrezzature ancora da realizzare in prototipo:

1° premio L. 2.000.000, non assegnato;
2° premio L. 1.000.000, non assegnato;
3° premio L. 600.000, non assegnato;
4° premio L. 400.000, non assegnato;
5° premio L. 300.000, non assegnato;
6° premio L. 200.000, non assegnato.

Art. 2.

I seguenti concorrenti sono dichiarati vincitori del concorso:

Categoria II.

a) mezzi meccanici che presentino sostanziali modifiche rispetto a quelli notoriamente già esistenti in commercio:

1° premio L. 5.000.000, Periccioli Mario;
2° premio L. 1.000.000, Ritelli Giulio.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 aprile 1966

Il Ministro: RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *luglio* 1966
Registro n. 13, *foglio n.* 200

(7091)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.